

CIRCOLARE N. 249

Agli alunni e alle famiglie interessate  
Ai Docenti specializzati

Oggetto: Continuità didattica per il sostegno anno scolastico 2025/2026

Il 26 febbraio 2025 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha emanato il decreto n. 32 volto a garantire la continuità didattica degli insegnanti di sostegno con incarico a tempo determinato per l'anno scolastico 2025/2026. Il provvedimento si pone in attuazione dell'articolo 8 del D.L. n. 71 del 31 maggio 2024 che ha modificato l'articolo 14 del D.lgs. n. 66/2017, introducendo una procedura finalizzata alla conferma del docente di sostegno già in servizio.

Inoltre la nota prot. N. 105914 del 7 maggio 2025 ha fornito ulteriori precisazioni in merito.

Queste le fasi previste:

- entro il 31 maggio 2025** le famiglie degli alunni con disabilità possono presentare una richiesta formale al Dirigente scolastico per la conferma del docente di sostegno attuale;
- entro il 15 giugno 2025** il Dirigente scolastico esamina le richieste, tenendo conto:
  - del benessere e dei progressi dell'alunno;
  - della continuità del percorso educativo;
  - del parere del G.L.O.

Si specifica che la conferma non è automatica. Il docente può essere confermato solo se:

- sussistono le condizioni didattiche e organizzative per garantire la continuità educativa;
- vi è disponibilità del posto nella scuola;
- il docente ha una posizione utile in graduatoria per ottenere la nomina.

Si mette a disposizione delle famiglie un format per la richiesta, da inviare a: [RMIS03600V@istruzione.it](mailto:RMIS03600V@istruzione.it), entro il 31 maggio 2025, debitamente firmato da entrambi i genitori, con copia documenti di identità allegati. Nell'oggetto si prega di indicare: "Richiesta conferma docente sostegno a.s. 2025/2026".

Allegati:

- decreto n. 32 del 26/02/2025
- nota prot. N. 105914 del 7 maggio 2025.

Roma, 12/05/2025

F.to il Dirigente Scolastico

*Prof.ssa Lucia Gargiulo*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. L. 39/1993